ORIGINALE

N°53 del Reg. Delib.
Del 28-12-2021

COMUNE di ARIANO NEL POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione – seduta in Prima convocazione

OGGETTO Approvazione della Convenzione per il Servizio di Polizia Locale e del Comando del Servizio tra i Comuni di Ariano nel Polesine e Porto Tolle dall'01.01.2022 fino al 30.06.2024

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore 16:30 nella solita sala delle adunanze, previ avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati:

Cognome e Nome del Consigliere		Cognome e Nome del Consigliere	
Tessarin Davide	A	**Bucci Stefano**	P
Gramolelli Massimo	A	**Merli Federica**	P
Modena Laura	A	**Succi Cimentini Valerio**	A
Beltrame Luisa	P	**Vidali Sandro**	P
Aguiari Tomas	A	**Zamara Stefania**	P
Boscolo Martina	P	**Zangirolami Lina**	A
Brandini Silvio	P		

Dei quali sono (P)resenti n° 7 e (A)ssenti n° 6.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Esposito Giuseppe

Presiede Bucci Stefano nella sua veste di Presidente che assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

Si dà atto che gli interventi effettuati dagli Amministratori
sono riportati nell'allegato all'originale della presente deliberazione

Il Sindaco illustra

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni ha innescato un processo di decentramento amministrativo caratterizzato in primo luogo da un incremento esponenziale delle funzioni e dei servizi che i singoli comuni sono chiamati a svolgere e in secondo luogo da un ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali;

- conseguentemente i comuni devono affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al fine di rispondere al nuovo ruolo di governo e di gestione dei propri territori e delle proprie comunità che viene loro affidato, innescando un processo di riorganizzazione che mediante la realizzazione di forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, consenta di ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione;

- che, con tali finalità gli Amministratori ritengono di dover gestire in forma associata le funzioni della polizia municipale, allo scopo di costituire un ufficio caratterizzato dall'erogazione di servizi ad alto livello qualitativo attraverso l'individuazione di modalità di gestione più efficienti ed efficaci in termini di costi, tempi e risultati attesi in rapporto alle risorse impiegate;

- che la disciplina legislativa in materia fissa criteri minimi che devono possedere i corpi di polizia municipale, che impone alla maggior parte degli enti di associarsi;

- che l'art. 14, comma 28, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, così come modificato dal d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, prevede che i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti debbano gestire in forma associata, mediante convenzione o unione, le funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo, ad esclusione della funzione di cui alla lettera l);

- che tale comma 27, alla lett. i), considera tra le funzioni fondamentali rimesse alla competenza dei Comuni la "Polizia Municipale e polizia amministrativa locale";

- che l'art. 14, comma 30, demanda a ciascuna Regione l'individuazione della dimensione territoriale ottimale nonché il limite demografico minimo per la gestione in forma associata di cui al precedente comma 27;

- che l'art. 14, comma 31 ter, e s.m.i. prevede termini di scadenza per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali e, pertanto, anche della "Polizia Municipale e polizia amministrativa locale" via via prorogati nel tempo;

- che Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 18-bis, comma 1) ha stabilito che "Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020";

- che il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 323 del 31 dicembre 2020), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, all'art. 2, comma 3, proroga di fatto il termine sopra indicato al 31.12.2021 disponendo "*All'articolo 18-bis, (comma 1,) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.*

8, le parole «sono differiti al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati al 31 dicembre 2021";

- l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Convenzioni", il quale prevede che " Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni;

- ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 267/2000 le Regioni individuano gli ambiti per la gestione sovracomunale di funzioni e servizi;

- la L.R. n. 18 del 27.04.2012, avente ad oggetto: "*Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*", pubblicata sul BUR n. 35 del 04.05.2012, disciplina l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e all'art. 1 (Finalità) dispone "*La Regione, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, dell'articolo 14, commi 28 e 30, del Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, e dell'articolo 16 del Decreto-Legge 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, valorizza e incentiva la costituzione di gestioni associate tra i Comuni, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché la fusione di Comuni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando, tramite un processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale e le modalità di esercizio associato*.";

- la citata Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 18 disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali in diversi commi e articoli della stessa;

- la L.R. n. 24 del 23/06/2020 avente ad oggetto "*Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza*", pubblicata sul BRU n. 94 del 26.06.2020, al capo II tratta dell'organizzazione territoriale e funzionale della polizia locale e, all'art. 4, dispone:

"1. I comuni esercitano la funzione fondamentale di polizia locale di cui alla lettera i) del comma 27 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forma autonoma o associata.

2. La funzione fondamentale di cui al comma 1 è esercitata in modo associato mediante unione di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale.

3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono all'area omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", esercitano obbligatoriamente in forma associata la funzione fondamentale di cui al comma 1 secondo quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; resta salva, per i comuni menzionati, la possibilità di dimostrare che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei servizi e beni pubblici alle popolazioni di riferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, così come modificato dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.

4. L'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato della funzione fondamentale di cui al comma 1 è il distretto di polizia locale come definito all'articolo 2.

5. La Giunta regionale aggiorna gli ambiti territoriali previo confronto e concertazione con il territorio mediante il tavolo previsto dall'articolo 12 e sulla base dei seguenti criteri:

a) una popolazione residente in ciascun distretto riferibile ai livelli di gestione associata delle funzioni espressi nell'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, così come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, prendendo come riferimento il dato dei residenti aggiornato al 31 dicembre e desunto dall'ultima rilevazione demografica ISTAT disponibile;

b) omogeneità territoriale e dimensione geografica degli ambiti distrettuali, anche intesa come

contiguità territoriale e infrastrutturale dei comuni che fanno parte del distretto;
c) ponderazione delle specificità territoriali.
6. La Giunta regionale, al fine di definire l'ambito territoriale del distretto di polizia locale, approva un Piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale.
7. Al fine di predisporre il piano di cui al comma 6, la Giunta regionale fa salve le forme associative già costituite in base alle proposte formulate dai comuni in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.
8. Il piano di zonizzazione di cui al comma 6 è inserito nel piano di riordino territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, così come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.
9. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di cui al comma 6 con cadenza triennale.
10. Gli enti associati nell'ambito del distretto di appartenenza possono prevedere l'individuazione di zone omogenee, denominate distaccamenti territoriali, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento operativo del distretto.
11. I comuni capoluogo di provincia possono costituire distretto a sé, mentre il distretto metropolitano ove costituito coincide con l'ambito territoriale della Città metropolitana.

- l'art. 1 comma 107 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 fissa il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione;
- che i Comuni di Ariano nel Polesine e Porto Tolle, rientrano nei parametri fissati dalla normativa statale e regionale sopra indicate censimento Istat del 31/12/2019, appartengono sia alla stessa area geografica omogenea, come indicato nell' art. 7 "allegato A " della Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 18, che alla stessa Provincia di Rovigo e hanno infine contiguità territoriale in quanto confinanti;

- che i Comuni di Ariano nel Polesine e Porto Tolle ritengono prioritario garantire il regolare svolgimento della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale mediante convenzione tra i due Enti;

- che è stata rilevata da entrambi gli enti la necessità di implementare e razionalizzare il servizio in modo tale da poter svolgere la funzione con maggiore sinergia, realizzando in tal modo economie di scala tali da garantire un risparmio economico in rapporto all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio erogato;

- è reciproco interesse adottare tra gli enti convenzionati forme di collaborazione finalizzate a garantire l'esercizio di una più completa professionalità da parte degli agenti della Polizia Locale ed una maggiore sicurezza sul territorio, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche che tenga conto delle economie di scala finalizzate sia alla riduzione dei costi per la gestione del servizio e sia al miglioramento del servizio prestato sul territorio;

RITENUTO:

- che l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che LE FUNZIONI INERENTI ALLA POLIZIA LOCALE hanno un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da esigere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e questo al fine di gestire e controllare efficacemente gli eventi che interessano il territorio e lo sviluppo delle opere private;
- che la gestione in forma associata tra due comuni limitrofi, quali sono i Comuni di Porto Tolle e Ariano nel Polesine, può consentire il raggiungimento degli obiettivi citati, in quanto consente di mettere in comune esperienze, competenze e professionalità al servizio dei cittadini dei due Comuni;

RITENUTO pertanto di costituire un ufficio comune per la gestione associata e coordinata dei servizi inerenti alla polizia locale tra i Comuni di Porto Tolle e Ariano nel Polesine;

VISTO l'allegato schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra i Comuni di Porto Tolle e Ariano nel Polesine, redatto ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che si ritiene meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria ai sensi ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **Di istituire, a far data dal 01.01.2022 fino al 30.06.2024 la forma associata**, ai sensi dell'art. 30 del Tuel, **del Servizio di Polizia Locale e del Comando del Servizio in Convenzione tra i Comuni di Ariano nel Polesine e Porto Tolle**, che prevede il coinvolgimento delle risorse umane e strumentali, già destinate a tale servizio nei singoli enti aderenti con Comune capofila Porto Tolle, per lo svolgimento della funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale, funzione fondamentale ai sensi del D.L. 78/2010.

2. Di costituire, pertanto, un ufficio comune per la gestione associata e coordinata dei servizi inerenti alla polizia locale tra i Comuni di Porto Tolle ed Ariano nel Polesine;

3. Di approvare l'allegato schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra i Comuni di Porto Tolle ed Ariano nel Polesine, redatto ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

4. Di incaricare il Sindaco della stipula della convenzione e di ogni altro adempimento conseguente per l'esecuzione della presente deliberazione;

5. Di dare atto che la spesa conseguente al presente atto troverà imputazione nei capitoli di spesa di rinviare a successivo provvedimento le eventuali variazioni alle poste contabili di Entrata e di Spesa.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di avviare la gestione in forma associata del servizio, al fine di conseguire gli obiettivi citati nell'allegata convenzione.

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 -del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente

Bucci Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Esposito Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa